Euroconference LEGAL
L'aggiornamento settimanale per l'Avvocato
TeamSystem LEGAL

Edizione di martedì 10 novembre 2020

Privacy

La conservazione della posta elettronica tra GDPR e gestione documentale
di **Giuseppe Vitrani**

Impugnazioni

Accertamento in sede di legittimità dell'indispensabilità della prova ex art. 345 c.p.c.: la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto
di **Valentina Baroncini**

Esecuzione forzata

Limiti al rilievo dell'incompetenza del giudice dell'opposizione a precetto
di **Paolo Cagliari**

Obbligazioni e contratti

Contratto preliminare e azione ex art. 2932 c.c.: anche le menzioni catastali, insieme a quelle edilizie ed urbanistiche, costituiscono condizioni dell'azione
di **Emanuela Ruffo**

Proprietà e diritti reali

Promittente venditore che non sia proprietario del bene e limiti alla risoluzione del contratto di vendita per inadempimento
di **Saverio Luppino**

Diritto e procedimento di famiglia

La disparità economica e l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge giustificano l'assegno di divorzio

di **Giuseppina Vassallo**

Diritto e reati societari

Le obbligazioni derivanti da attività attuative del contratto di consorzio svolte da imprese consorziate sono assunte in capo alle stesse e non al consorzio
di **Dario Zanotti**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Privilegiato e non chirografario il credito surrogatorio per il rimborso di finanziamenti assistiti da garanzia SACE
di **Paolo Cagliari**

Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti: la legittimazione attiva della società cessionaria
di **Fabio Fiorucci**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Lo smart working nella professione legale prende avvio
di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Lo smart working nella professione legale prende avvio
di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Privacy

La conservazione della posta elettronica tra GDPR e gestione documentale

di **Giuseppe Vitrani**

Il tema della conservazione della posta elettronica del dipendente una volta che costui abbia terminato il proprio rapporto di lavoro, è senza dubbio centrale nella gestione in particolare dei rapporti aziendali ed è stato oggetto di specifica attenzione da parte dell'Autorità Garante; logico dunque che possa essere oggetto delle verifiche e dell'attenzione di un DPO.

Si contrappongono infatti esigenze di tutela di dati personali, legati evidentemente alla presenza di messaggi a contenuto provato, ad esigenze di gestione dell'azienda posto che le comunicazioni inviate dal dipendente potrebbero avere (e spesso hanno) rilevanza per vicende negoziali ancora in corso o comunque i cui effetti giuridici si propagano nel tempo, magari anche a distanza di anni (si pensi ad esempio alla trasmissione di specifiche tecniche di un determinato manufatto; il fatto che la trasmissione di queste sia avvenuta via mail può essere rilevante in caso di contenzioso).

Unitamente a ciò, occorre considerare che i messaggi di posta elettronica a contenuto e rilevanza giuridica devono essere conservati per dieci anni; si tratta infatti di documenti informatici che, costituendo anche una forma di corrispondenza, devono essere conservati per ciascun affare secondo le previsioni dell'art. 2214 del codice civile. Inoltre le e-mail a contenuto commerciale vanno conservate a fini fiscali in forza di quanto prevede l'art. 22 del dpr 600 del 1973.

Come appare evidente, una tematica intricata anche dal punto di vista della protezione dei dati personali, sicché il punto di partenza dell'analisi non può che essere la posizione del Garante, che apparentemente è molto netta.

Con un noto provvedimento del 1° febbraio del 2018 è stato infatti affermato che "la legittima necessità di assicurare l´ordinario svolgimento e la continuità dell´attività aziendale nonché di provvedere alla dovuta conservazione di documentazione in base a specifiche disposizioni dell´ordinamento è assicurata, in primo luogo, dalla predisposizione di **sistemi di gestione documentale** con i quali ? attraverso l´adozione di appropriate misure organizzative e tecnologiche ? individuare i documenti che nel corso dello svolgimento dell´attività lavorativa **devono essere via via archiviati con modalità idonee a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità prescritte dalla disciplina di settore applicabile** (si veda quanto stabilito dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013, recante le Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,

comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell´amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; parimenti i documenti che rivestano la qualità di "scritture contabili" devono essere memorizzati e conservati con modalità determinate: artt. 2214 c.c.; artt. 43 e 44, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell´amministrazione digitale"). **I sistemi di posta elettronica, per loro stessa natura, non consentono di assicurare tali caratteristiche**".

Orientamento sostanzialmente non difforme era stato espresso il 22 dicembre 2016 allorché si era ritenuta non conforme ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza la conservazione indistinta di tutte le e-mail scambiate da un ex dipendente.

Un dato pare dunque chiaro e poco discutibile: il Garante della Privacy non ritiene legittima l'archiviazione, in qualunque forma venga effettuata, del contenuto indistinto di una casella di posta elettronica.

Questo assunto pare non possa essere messo in discussione e peraltro appare anche in larga parte condivisibile; occorre però domandarsi se non vi sia modo di conciliare tale visione con le esigenze aziendali (per normativa e per opportunità) di conservazione della posta elettronica. Per sviluppare tale ragionamento occorre partire da quanto affermato dal Garante nell'ambito del provvedimento del 1° febbraio '18 e cioè che la conservazione della documentazione rilevante per la vita societaria non deve essere gestita attraverso un client di posta elettronica ma va affidata a sistemi di gestione documentale.

Vera questa tesi, si può ragionare su quest'ultimo punto, in particolare sulla normativa internazionale che presiede lo sviluppo di tali sistemi. Esiste infatti una norma ad hoc, la ISO 15489:2016, che definisce il concetto di "record" ovvero di documento che entra a far parte del sistema di gestione documentale di una determinata organizzazione e che è quindi destinato a sedimentarsi nell'archivio della stessa. Detto documento, dice la norma, per essere considerato credibile non deve essere sottoposto ad alcuna manipolazione e deve perpetuare la sua esistenza con tutti gli attributi che gli sono propri.

Inoltre va considerato che la definizione di "record" data dallo standard ISO ben si attaglia anche a documenti (informatici) che fungano da veicolo per la trasmissione di dati nello spazio e nel tempo, ovvero, nell'analisi in corso, alle mail.

Possiamo dunque giungere alla constatazione che il messaggio di posta elettronica trova la sua collocazione all'interno di un sistema di gestione documentale:

- sia in quanto attributo che correda la valenza giuridica di un documento che sia ad esso allegato;
- sia in quanto documento informatico a sé stante che esprime una realtà ben determinata (ad esempio nel corpo della stessa e-mail).

Tale beve analisi porta perciò a pensare che i paletti posti dall'Autorità Garante siano in realtà

compatibili con la gestione della posta elettronica all'interno di un più ampio sistema documentale.

Attraverso una gestione così strutturata si ottiene infatti la certezza che i messaggi in questione siano di piena rilevanza aziendale e costituiscono perciò veri e propri record per i quali è necessaria la conservazione all'interno degli archivi aziendali.

Impugnazioni

Accertamento in sede di legittimità dell'indispensabilità della prova ex art. 345 c.p.c.: la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto

di **Valentina Baroncini**

Cass., sez. II, 30 settembre 2020, n. 20870, Pres. Di Virgilio – Est. Cosentino

[1] Appello civile – Preclusioni istruttorie – Nuovi documenti indispensabili – Decisione del giudice d'appello di non ammettere le prove – Sindacato della Corte di cassazione – Ammissibilità – Limiti (art. 345 c.p.c.)

Ai sensi dell'art. 345, co. 3, c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica recata dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012) l'ammissibilità di documenti nuovi in appello richiede una valutazione circa l'indispensabilità della prova che deve essere effettuata dalla Corte di Cassazione, trattandosi di giudizio che non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte. Ne consegue che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse di prova indispensabile. Tale apprezzamento di indispensabilità viene svolto dalla Corte in astratto, ossia al solo fine di stabilire la idoneità teorica della prova ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, senza alcuna assunzione di poteri cognitori di merito da parte della Suprema Corte, spettando pur sempre al giudice di merito, in sede di rinvio, l'apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa. (massima ufficiale)

CASO

[1] Una società immobiliare proponeva nei confronti dei coniugi acquirenti di un immobile domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita immobiliare stipulato con gli stessi. In sede di comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, i coniugi deducevano la nullità di tale contratto per violazione del divieto di patto commissorio

ex art. 2744 c.c. In particolare, veniva affermata l'esistenza di un collegamento negoziale tra lo stesso e altri due contratti di compravendita relativi allo stesso immobile – contratti prodotti dai coniugi in sede di udienza di precisazione delle conclusioni -, dal quale emergeva come l'operazione complessiva fosse funzionale a far acquisire alla società immobiliare (il cui amministratore era creditore di uno dei due coniugi) la proprietà dell'immobile per il caso in cui il coniuge-debitore non fosse stato in grado di pagare il proprio debito.

Il Tribunale, rilevato come la questione di nullità fosse stata sollevata tardivamente e non fosse rilevabile d'ufficio, accoglieva la domanda dichiarando la risoluzione del contratto.

L'adita Corte d'Appello, pur affermando la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto, disattendeva la relativa questione giudicando inammissibile, in quanto tardiva, la produzione dei documenti consacranti gli altri contratti, avvenuta soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni; conseguentemente, rigettava l'appello, confermando la decisione di primo grado.

Avverso tale decisione, i coniugi proponevano ricorso per cassazione di cui, in particolare, verranno esaminati due motivi. Col primo, riferito all'art. 360, n. 4), c.p.c., essi lamentavano la violazione degli artt. 112 e 183, 6°co., c.p.c., nella misura in cui la Corte d'Appello avrebbe errato nel giudicare inammissibile, in quanto effettuata all'udienza di precisazione delle conclusioni, la produzione dei documenti comprovanti gli ulteriori contratti di compravendita; secondo i ricorrenti, infatti, gli stessi avrebbero dovuto ritenersi comunque ammissibili, in quanto funzionali a provare la fondatezza dell'eccezione di nullità del contratto, sulla scorta dei principi affermati da Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242. Con il secondo motivo, parimenti riferito all'art. 360, n. 4), c.p.c., i ricorrenti lamentavano violazione dell'art. 345, 3°co., c.p.c., nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche intervenute con d.l. 22 giugno 2012, n. 83, per avere la Corte d'Appello errato, laddove ha ritenuto non valutabili i documenti tardivamente prodotti in primo grado, ancorché gli stessi dovessero trovare ingresso nel giudizio d'appello in quanto dotati del requisito della "indispensabilità" prescritto dalla norma invocata.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte disattende il primo motivo di ricorso sulla base della specificazione dei principi affermati dalla invocata pronuncia delle Sezioni Unite del 2014. Tale pronuncia – che, come noto, rappresenta una pietra miliare della riflessione, giurisprudenziale e non, in tema di nullità contrattuali e poteri di rilevazione ufficiosa delle stesse nel corso del giudizio -, ha

infatti stabilito che le parti possono spiegare attività probatoria, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, a sostegno della propria domanda di accertamento della nullità del contratto, solo laddove la proposizione di tale domanda consegua alla rilevazione *ex officio* della nullità; mentre tale attività resterebbe preclusa nel caso in cui – come avvenuto nella fattispecie in esame -, le parti vogliano proporre istanze istruttorie in deroga al sistema delle preclusioni processuali in assenza di una previa rilevazione ufficiosa della nullità.

Il secondo motivo di ricorso, viceversa, viene giudicato fondato. In particolare, la Cassazione precisa come, versandosi in ipotesi di *error in procedendo*, la stessa sia giudice del fatto e abbia, quindi, il potere di valutare l'indispensabilità della prova, non ai fini del merito bensì al fine di verificare l'ammissibilità della stessa agli effetti di cui all'art. 345 c.p.c.; ciò chiarito, e risolta positivamente la questione circa l'indispensabilità dei documenti comprovanti gli ulteriori contratti invocati allo scopo di dimostrare la violazione del divieto di patto commissorio dell'operazione compiuta, la Suprema Corte accoglie il motivo e cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello affinché la stessa, preso atto dell'indispensabilità dei documenti *de quibus*, li valuti ai fini dell'accertamento della nullità contrattuale dedotta dai ricorrenti.

Si preannunzia che, in sede di analisi delle singole questioni coinvolte dalla pronuncia in commento, sarà esaminato esclusivamente il secondo motivo di ricorso per cassazione che si è riportato.

QUESTIONI

[1] La Corte di Cassazione, investita del motivo di ricorso denunciante la violazione dell'art. 345, 3°co., c.p.c., si è dunque interrogata su quali siano i propri poteri nel caso in cui, per l'appunto, il ricorrente si dolga della circostanza che la Corte d'Appello non abbia ammesso i documenti dallo stesso tardivamente prodotti, non ritenendoli indispensabili.

Si ricordi, infatti, che l'appello è disciplinato, dal nostro ordinamento processuale, quale giudizio sostanzialmente chiuso ai c.d. *nova*: per quanto di interesse nella presente sede, infatti, il richiamato 3°co. dell'art. 345 c.p.c. dispone che «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio».

Tale dettato, a dire il vero, è la risultante delle modifiche intervenute con il menzionato d.l. n.

83/2012; il precedente testo della norma – applicabile, *ratione temporis*, al caso in esame -, prevedeva infatti che nuovi mezzi di prova e nuovi documenti potessero essere ammessi (e prodotti) anche nell'eventualità in cui il collegio li ritenesse «indispensabili ai fini della decisione della causa». La nozione di indispensabilità, come noto, ha generato notevoli incertezze fra gli operatori del diritto; senza addentrarci eccessivamente nell'esame della questione – che esulerebbe, inoltre, dal tema centrale del presente commento -, si può qui richiamare la nozione elaborata da Cass., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790, fatta propria e utilizzata anche dalla pronuncia in commento, secondo cui «nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile [...] quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado» (per autorevoli commenti a tale pronuncia, si rinvia a C. Consolo, F. Godio, *Un ambo delle Sezioni Unite sull'art. 345 (commi 2 e 3). Le prove nuove ammissibili perché indispensabili (per la doverosa ricerca della verità materiale) e le eccezioni (già svolte) rilevabili d'ufficio*, in *Corr. giur.*, 2017, 1406 ss.; E. Merlin, *Indispensabilità delle prove e giudizio d'appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 553 ss.).

Definito il quadro normativo, è possibile tornare alla questione inerente ai poteri di cui è investita la Cassazione nel momento in cui debba valutare la violazione, in cui sia incorso il giudice di seconde cure, della previsione *in parte qua* dell'art. 345, 3°co., c.p.c.

Il vizio è senz'altro classificabile tra gli *errores in procedendo*, ossia tra le ipotesi di nullità della sentenza o del procedimento censurabili – come avvenuto nel caso di specie – tramite il motivo di cui all'art. 360, n. 4), c.p.c.: ed è noto come, in tali ipotesi, la Suprema Corte sia giudice anche del c.d. fatto processuale, ossia possa procedere al riesame degli atti processuali, a indagini e accertamenti in fatto nonché all'interpretazione e alla diretta valutazione delle risultanze processuali (sul tema, M. De Cristofaro, *sub* art. 360 c.p.c., in C. Consolo (diretto da), *Codice di procedura civile. Commentario*, II, Milano, 2018, 1490). Sul punto, del tutto coerentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva già precisato come la valutazione di indispensabilità della prova, funzionale ai fini di stabilire l'ammissibilità dei documenti nuovi in appello *ex* art. 345 c.p.c., «ben [possa] essere effettuata dalla Corte di cassazione, in quanto detto giudizio non attiene al merito della decisione ma al rito, atteso che la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte; con la conseguenza che, quando venga dedotta, in sede di legittimità, l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Cassazione, chiamata

ad accertare un *error in pocedendo*, è giudice anche del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si tratti di prova indispensabile» (così, Cass., 25 gennaio 2016, n. 1277; Cass., 8 febbraio 2017, n. 3309).

In altri termini, la Cassazione può e deve valutare l'indispensabilità della prova nuova: ma ciò, beninteso, non ai fini del merito della controversia, bensì esclusivamente allo scopo di verificarne la sua ammissibilità in appello *ex* art. 345 c.p.c., ossia un profilo attinente al rito e coincidente con l'insussistenza, in relazione a detta attività istruttoria, di una preclusione processuale.

Ciò chiarito, i giudicanti sono allora passati a esaminare la questione se, nel caso di specie, e alla luce della nozione di indispensabilità poco sopra richiamata, i documenti tardivamente prodotti potessero essere ritenuti indispensabili e, in quanto tali, ammissibili in grado d'appello: quesito, questo, al quale il provvedimento in commento offre risposta positiva, considerato che l'indagine sulla dedotta nullità del contratto di compravendita immobiliare per violazione del divieto di patto commissorio presupponeva proprio l'esame di tali documenti medesimi, in quanto i contratti in essi consacrati, per tempistiche di stipulazione e rapporti intercorrenti tra le parti, rivelavano senz'altro una certa interferenza con il contratto oggetto del giudizio.

In definitiva, all'esito dell'esercizio dei suoi poteri di giudice del fatto a fronte di un *error in procedendo*, valutata l'indispensabilità dei nuovi documenti prodotti e, con essa, la loro ammissibilità in appello, la Cassazione ha accolto il motivo di gravame e cassato con rinvio la sentenza impugnata, contestualmente affermando il principio di diritto di cui alla massima riportata al principio del presente contributo.

Esecuzione forzata

Limiti al rilievo dell'incompetenza del giudice dell'opposizione a precetto

di **Paolo Cagliari**

Cass. civ., sez. VI, 28 settembre 2020, n. 20356 – Pres. Scoditti – Rel. Tatangelo

Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza o eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione o elezione.

CASO

A seguito della notifica di un atto di precetto, il debitore intimato proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. innanzi al tribunale nel cui circondario era situato il luogo ove il creditore, nel medesimo precetto, aveva dichiarato di eleggere domicilio.

L'opposto eccepiva l'incompetenza per territorio dell'ufficio giudiziario adito, sostenendo che, nella circoscrizione di quest'ultimo, non fossero presenti beni del debitore da sottoporre a pignoramento.

Il Tribunale riteneva fondata tale eccezione e declinava la propria competenza, con decisione avverso la quale il debitore intimato proponeva regolamento di competenza.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, accogliendo l'istanza del ricorrente, ha affermato che, nell'opposizione pre esecutiva, il creditore non è legittimato a eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito, se è stata determinata dal debitore intimato in base alla dichiarazione di residenza o all'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto, in ragione dell'inesistenza in quel luogo di beni del debitore pignorabili.

QUESTIONI

Come noto, l'art. 480 c.p.c., nell'individuare il contenuto minimo dell'atto di precetto, stabilisce, al comma 3, che "*Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso*".

La norma, da leggere in combinato disposto con l'art. 27 c.p.c. (che attribuisce al giudice del luogo dell'esecuzione forzata – a sua volta individuabile alla stregua delle regole dettate dagli artt. 26 e 26-*bis* c.p.c. – la competenza per le cause di opposizione *ex* artt. 615 e 617 c.p.c., fatto salvo quanto previsto proprio dall'art. 480, comma 3, c.p.c.), rappresenta un espediente volto a consentire l'individuazione del giudice avanti al quale proporre l'opposizione a precetto pre esecutiva.

Sulla portata di tale disposizione e sulle sue ricadute applicative si è sviluppato nel corso degli anni un vivace dibattito giurisprudenziale, nell'ambito del quale è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con le pronunce n. 84 del 12 giugno 1973, n. 62 dell'8 marzo 1985 e n. 480 del 14 dicembre 2005, ha affermato, da un lato, che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del creditore intimante non può essere del tutto arbitraria, ma deve comunque riguardare un comune rientrante (almeno al momento dell'intimazione) nella circoscrizione di un ufficio giudiziario che abbia competenza per il processo esecutivo e, dall'altro lato, che solo nel caso in cui tale dichiarazione o elezione manchi del tutto, il debitore, oltre a potere proporre l'opposizione innanzi al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato, può pure avvalersi della facoltà di notificare l'atto introduttivo del giudizio presso la cancelleria dello stesso, dovendolo, altrimenti, notificare comunque nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, sebbene si tratti di luogo (potenzialmente) diverso da quello dell'esecuzione. Possibilità questa della notificazione in cancelleria superata per l'avvento della pec e del domicilio digitale del difensore.

Il meccanismo di individuazione della competenza per territorio in ordine all'opposizione preventiva all'esecuzione si fonda, dunque, su una dichiarazione del creditore intimante, che, peraltro, non comporta un vincolo in ordine al luogo in cui sarà poi promossa l'esecuzione.

Può accadere, infatti, che quest'ultima venga legittimamente radicata avanti a un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale pende il giudizio di opposizione a precetto, non solo per la facoltà del creditore di avviare l'esecuzione in un luogo non coincidente con quello in cui è stata effettuata nel precetto l'elezione di domicilio, ma anche perché la competenza del giudice di tale luogo, sussistente al momento della notifica del precetto, potrebbe non essere più predicabile al momento del pignoramento.

Tornando al tema degli effetti riconducibili alla prescrizione dettata dall'art. 480, comma 3, c.p.c., secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza, si deve affermare che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio non costituisce requisito di validità del precetto, ma rappresenta un onere per il creditore.

Quanto alla mancata osservanza della norma, si possono verificare due ipotesi:

- in assenza di dichiarazione di residenza e di elezione di domicilio, il precetto resta valido, con riguardo agli effetti sostanziali dell'intimazione, consentendo, tuttavia, al debitore di proporre opposizione innanzi al giudice del luogo in cui è avvenuta la notificazione del precetto;
- in presenza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio inefficace, perché effettuata con riguardo a luogo in cui non può radicarsi l'esecuzione (tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 26 e 26-*bis*p.c.), ossia in modo difforme dal modello legale prescritto dall'art. 480, comma 3, c.p.c., il debitore potrà (ancora una volta) proporre l'opposizione davanti al giudice del luogo di notificazione del precetto, ma dovrà notificare l'atto introduttivo nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le situazioni che si determinano in caso di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, rispettivamente, assente o inefficace non sono perfettamente sovrapponibili e dipendono vieppiù dalla condotta del debitore intimato.

Nel primo caso, non si è in presenza di una difformità dell'atto dal modello individuato dalla norma, trattandosi dell'esercizio di una legittima facoltà del creditore intimante cui consegue – per espressa previsione normativa – la competenza del giudice del luogo di notifica del precetto per l'opposizione preventiva.

Nel secondo caso, invece, si è al cospetto di una violazione del precetto normativo, che impone di effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni nei quali potrà essere radicato il processo esecutivo, difformità cui non può conseguire – in via automatica – la medesima conseguenza prevista per il diverso caso di dichiarazione legittimamente omessa.

L'irrituale dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore intimante non equivale alla loro omissione ed esplica effetti ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che il debitore sarà tenuto a effettuarla proprio nel luogo risultante dalla dichiarazione o elezione contenuta nel precetto.

La coincidenza tra le due ipotesi (dichiarazione omessa e dichiarazione irregolare) si determina solo in caso di eccezione del debitore volta a sostenere il vizio della dichiarazione e limitatamente alla competenza del giudice dell'opposizione preventiva (nel senso che, in entrambi i casi, assumerà rilievo, a tali fini, il luogo in cui il precetto è stato notificato).

Infatti, in mancanza di contestazione del debitore e qualora egli faccia addirittura implicitamente propria la dichiarazione (irrituale ovvero inefficace) del creditore, proponendo l'opposizione davanti al giudice individuato in base alla stessa, si produrranno tutti gli effetti riconnessi alla dichiarazione e il creditore non potrà contestarli.

In definitiva, secondo i giudici di legittimità, è il debitore l'unico soggetto legittimato a

eccepire l'irritualità e, quindi, l'inefficacia della suddetta dichiarazione del creditore intimante, peraltro ai soli fini della competenza, mentre il creditore non può contestarla se è stata determinata sulla scorta della sua stessa dichiarazione fatta propria dal debitore opponente, deducendone la non conformità al precetto normativo (nemmeno ove dimostrasse che, effettivamente, il comune da lui indicato non rientrava nel circondario di un ufficio giudiziario competente per l'esecuzione).

Come rilevato nella sentenza che si annota, se si ammettesse ciò, ne deriverebbe in un'inammissibile alterazione – a tutto vantaggio del creditore intimante – dell'equilibrio processuale tra le parti nella facoltà di determinare il giudice competente per le opposizioni preventive all'esecuzione, in contraddizione con il principio di autoresponsabilità e con gli stessi principi generali che stanno alla base del regime del rilievo dei vizi degli atti con effetti processuali e dell'incompetenza, in base ai quali, di regola, non è consentito a una parte fare valere il vizio di un atto che essa stessa ha causato; pertanto, la parte cui è riconducibile la scelta del giudice davanti al quale pende il processo non può eccepirne l'incompetenza.

Per queste ragioni, l'assunto su cui si fondava il provvedimento impugnato, ossia l'equiparazione, sotto il profilo degli effetti, dell'irregolarità dell'elezione di domicilio effettuata nell'atto di precetto all'assenza di tale elezione, nel senso della sua inefficacia e del conseguente radicamento della competenza inderogabile per l'opposizione in capo all'ufficio giudiziario del luogo di notificazione del precetto, non vale quando a eccepirla e a farla valere sia il medesimo creditore che tale elezione ha effettuato, per sostenere l'incompetenza del giudice adito dal debitore intimato.

Obbligazioni e contratti

Contratto preliminare e azione ex art. 2932 c.c.: anche le menzioni catastali, insieme a quelle edilizie ed urbanistiche, costituiscono condizioni dell'azione

di **Emanuela Ruffo**

Cass. civ. Sez. Seconda Sent., 25/06/2020, n. 12654, Pres. D'Ascola, Est. Cosentino

Contratto preliminare – Art. 2932 c.c. – Condizioni dell'azione – Menzioni catastali – Dichiarazioni conformità edilizia e urbanistica

[1] In tema di contratto preliminare, la presenza delle menzioni catastali, ex art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, rappresentando, al pari di quanto previsto per le menzioni edilizie ed urbanistiche, una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., deve sussistere al momento della decisione – la relativa produzione potendo intervenire anche in corso di causa, non incorrendo nelle ordinarie preclusioni. ed è richiesta anche per i giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore dell'art. 29 cit.. Il mancato riscontro, da parte del giudice investito della domanda di adempimento del contratto in forma specifica, dell'esistenza di tali menzioni costituisce, un "*error in iudicando*", i cui effetti si esauriscono, tuttavia, all'interno del processo e non integrano un vizio di contenuto-forma della sentenza, tale da determinare la nullità ovvero la inidoneità ad essere trascritta.

Disposizioni applicate

Art. 2932 c.c., Art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985

CASO

L'attore ha agito in giudizio per sentir accertare la autenticità della sottoscrizione apposta da controparte in calce alla dichiarazione di accettazione della proposta irrevocabile di acquisto relativa ad un immobile sito in Napoli e, quindi, per sentir accertare la conclusione *inter partes* di un contratto definitivo di compravendita e il conseguente trasferimento della proprietà di detto immobile. In subordine, l'attore ha chiesto accertarsi la conclusione *inter partes* di un contratto preliminare di compravendita relativo a tale immobile, dichiararsi l'inadempimento della promittente venditrice e quindi emettersi sentenza ex art. 2932 c.c.

In primo grado il Tribunale di Napoli ha dichiarato l'autenticità della sottoscrizione apposta all'accettazione della proposta irrevocabile d'acquisto inviata all'attore, ha quindi qualificato il contratto come contratto di vendita e trasferito la proprietà dell'immobile.

La sentenza è stata quindi riformata in secondo grado, che ha escluso il perfezionamento di un contratto *inter partes*. Tale pronuncia è stata quindi impugnata dall'attore avanti la Corte di Cassazione.

In sede di rinvio la Corte d'appello di Napoli ha confermato la prima decisione della stessa Corte in punto di accertamento dell'intervenuta conclusione di un contratto, ma si è discostata da tale decisione in punto di qualificazione del contratto, giudicando il medesimo non come contratto definitivo, immediatamente traslativo, ma come contratto preliminare. Il giudice di rinvio ha quindi emesso sentenza ex art. 2932 c.c. di trasferimento dell'immobile in favore dell'attore, subordinatamente al pagamento del residuo prezzo.

Avverso tale sentenza la promittente venditrice ha proposto ricorso in Cassazione.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione afferma che la presenza delle menzioni catastali deve considerarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione di adempimento in forma specifica dell'obbligo di contrarre, cosicché essa deve sussistere al momento della decisione e, per converso, la produzione di tali menzioni può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.

QUESTIONI

La sentenza in commento si occupa di esaminare se le menzioni catastali relative all'immobile oggetto di trasferimento **ex art. 2932 c.c.** costituiscano o meno condizione dell'azione stessa, al pari delle menzioni edilizie ed urbanistiche.

In primis la Corte ha affermato che il difetto delle indispensabili dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge a pena di nullità in sede di contratto preliminare non comporta la nullità dell'atto stesso, in quanto tale obbligo non sussiste per gli atti produttivi di effetti meramente obbligatori, bensì solo per gli atti produttivi di effetti reali.

L'**obbligo di menzionare le informazioni catastali** dell'immobile in sede di trasferimento è previsto dall'**art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52,** aggiunto dall'art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale sancisce che "***Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti****, ad esclusione dei diritti reali di garanzia,* ***devono contenere****, per le unità immobiliari urbane,* ***a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale***". Dalla lettura testuale della norma si evince chiaramente che tale obbligo sussiste per i contratti ad effetti reali e non per quelli ad effetti obbligatori, come i contratti

preliminari.

Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato la sentenza resa ex art. 2932 c.c. per aver trasferito l'immobile in difetto di prova in ordine alla commerciabilità del bene, tanto in relazione alla sua regolarità edilizia ed urbanistica, quanto in relazione alla sua coerenza catastale. Tale mancanza avrebbe dovuto impedire l'emissione della pronuncia ex art. 2932 c.c., trattandosi tali elementi di condizione dell'azione.

La Corte ha affrontato separatamente la mancanza di prova della conformità edilizia ed urbanistica dalla mancanza di prova della coerenza catastale.

La conformità edilizia ed urbanistica è richiesta a pena di nullità dall'art. 17 della legge n. 47 del 1985 (ora sostituito dall'art. 46 d.p.r. n. 380/2001) **e dall'art. 40 della medesima legge**. In assenza di prova sul punto, la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere pronunciata.

Tale principio si fonda su due presupposti: da un lato si ritiene che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano l'autonomia negoziale delle parti; dall'altro lato, la possibilità di successiva conferma, con effetto sanante, del contratto nullo (stabilita dalla citata normativa speciale) non può influenzare la disciplina codicistica della sentenza ex art. 2932 c.c., attesa l'evidente incompatibilità tra l'istituto della conferma dell'atto nullo previsto dalla normativa speciale e le peculiari caratteristiche della sentenza con l'autorità di giudicato che essa è destinata ad acquistare.

Per tali motivi, la presenza della dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c. e non un presupposto della domanda, cosicchè la relativa produzione può intervenire anche in corso di causa, purchè prima della decisione (sul punto si è espressa anche Cass. Civ. SS.UU. 8230/2019).

Nel caso di specie, tali dichiarazioni sono state rese dal promissario acquirente nel corso del giudizio di legittimità, facendo salvo il principio peraltro espresso dalla Cassazione con sentenza n. 23825/2009, secondo cui deve comunque prevalere la tutela del promissario acquirente a fronte di un inesistente concreto interesso pubblico di lotta all'abusivismo.

Con riferimento invece alla **dichiarazione di coerenza catastale ex art. 29, comma 1bis, legge n. 52/1985,** che comprende "oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie", la Corte di legittimità ha preliminarmente verificato se tale dichiarazione costituisca condizione dell'azione di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c., analogamente a quanto ritenuto in ordine alle dichiarazioni di conformità edilizia e urbanistica.

Discostandosi da parte della dottrina, che ritiene che le dichiarazioni di conformità catastale

non rappresentino condizione dell'azione in quanto la norma individua tale obbligo solo con riferimento agli "atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi" escludendo pertanto le scritture private non autenticate, la Suprema Corte ha affermato che la norma in commenta deve essere **interpretata** attuando il **principio per cui la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né un effetto che eluda le norme di legge in materia**. Né tanto meno può risultare rilevante sul punto la possibilità di sanare tale nullità, come previsto dalla normativa speciale, in sede di azione ex art. 2932 c.c., in ragione della incompatibilità tra tale istituto e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità di giudicato che questa è destinata ad acquistare.

Per tali ragioni la Corte ha concluso per affermare che **la presenza delle menzioni catastali deve considerarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione di adempimento in forma specifica dell'obbligo di contrarre**, cosicché essa deve sussistere al momento della decisione e, per converso, la produzione di tali menzioni può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.

Proprietà e diritti reali

Promittente venditore che non sia proprietario del bene e limiti alla risoluzione del contratto di vendita per inadempimento

di **Saverio Luppino**

Cassazione civile, sez. II, 16 gennaio 2020, n. 787. Presidente Manna, Estensore Tedesco

"L'articolo 1479 c.c., comma 1, non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; invece, nel contratto di vendita, se il compratore ignora l'altruità del bene, già al momento della stipula di detto contratto il venditore è inadempiente all'obbligo di trasferirgli la proprietà del bene. Da tale principio si ricava, da un lato, che i promissari acquirenti, seppure ignari dell'altruità della cosa, non possono chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine; dall'altro, per una ragione speculare, che i promissari acquirenti non sono inadempienti se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non sia ancora proprietario del bene".

CASO

Il promittente venditore, in qualità di parte di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile, citava in giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma i promissari acquirenti, chiedendo l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento, derivante dall'inutile decorso del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, tutto ciò in conformità con la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto preliminare. Il promittente assumeva di aver comunicato ai promissari, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuto perfezionamento del procedimento di condono. Chiedeva inoltre il rilascio dell'immobile da parte dei promissari, immessi nella disponibilità di questo sulla base di un distinto contratto di comodato.

I convenuti eccepivano la mancata convocazione davanti a notaio per la stipula del contratto definitivo, condizione a cui era subordinata l'operatività della clausola risolutiva espressa. Eccepivano inoltre, **che il promittente venditore non fosse proprietario dell'immobile al momento dell'introduzione del giudizio, ma che avesse acquisito il titolo solo successivamente**. Eccepivano ancora la diversa natura del contratto in forza del quale erano nella disponibilità dell'immobile, ritenendolo una locazione e non un comodato, stante la previsione del versamento di un corrispettivo, e dunque asserivano la mancanza del diritto del promittente di recesso *ad nutum*.

La causa introdotta dal promittente venditore veniva riunita con quella iniziata dai promissari acquirenti, che chiedevano l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare.

SOLUZIONE

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda dei promissari acquirenti e rigettava la domanda del venditore, ritenendo non provata l'avvenuta comunicazione del buon esito della pratica di condono.

La Corte d'Appello di Roma riformava la sentenza, ritenendo sussistere i presupposti per la risoluzione di diritto, in particolare perché giudicava provata l'avvenuta comunicazione ai promissari dell'esito positivo del condono, sulla base della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Infine, ordinava il rilascio dell'immobile da parte dei promissari in conformità con l'art. 1810 c.c. poiché qualificava il contratto come comodato senza determinazione di durata.

La Corte di Cassazione cassava la sentenza di appello per i seguenti motivi: per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, dato dalla circostanza che il promittente venditore aveva conseguito la proprietà dell'immobile promesso in vendita solo dopo l'introduzione della causa volta all'accertamento della risoluzione del contratto preliminare, in questo modo risultando essere sprovvisto delle condizioni per la conclusione del contratto definitivo; per violazione e falsa applicazione degli articoli 1326, 1803, 1571 c.c. e omesso esame di fatti decisivi alla decisione, laddove la corte aveva qualificato il contratto in forza del quale i promissari erano stati immessi nella disponibilità del bene immobile come un contratto di comodato, applicando la relativa disciplina, quando invece doveva considerarsi come una locazione, in forza della presenza di un corrispettivo patrimoniale dovuto dai promissari al venditore.

QUESTIONI

La pronuncia della Corte di Cassazione pone rilievo su due questioni di attenzione:

1. l'applicabilità dell'art. 1479 c.c. al contratto preliminare di vendita e la possibilità per il promittente venditore di chiedere la risoluzione di diritto per inadempimento dei promissari acquirenti, quand'anche il promittente non si sia procurato la proprietà del bene da trasferire.
2. la corretta qualificazione giuridica del contratto sulla base delle caratteristiche di gratuità od onerosità

Riguardo il primo problema, ossia la determinazione della possibilità per il venditore di far valere la causa di risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita, la Suprema Corte ha evidenziato come presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa sia l'inadempimento della controparte contrattuale di colui che intende avvalersene[1]. Nella causa di merito emergeva che il promittente venditore fosse sprovvisto del titolo di proprietario dell'immobile oggetto del contratto al momento in cui citava in giudizio i

promissari acquirenti, per avvalersi della clausola risolutiva prevista nel preliminare, la quale appunto contemplava come causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto del termine per la stipula del definitivo.

Il ragionamento dei giudici di legittimità parte da una premessa fondamentale, da cui viene poi derivato il principio di diritto utile alla soluzione del caso di specie. Tale premessa consiste nel ritenere inapplicabile al contratto preliminare di vendita l'art. 1479 c.c., ai sensi del quale il compratore in buona fede può chiedere la risoluzione del contratto di vendita se al momento della conclusione ignorava l'altruità del bene. Tale principio necessita di essere letto in collegamento con quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente in materia, la quale ha da sempre accolto una qualificazione del contratto preliminare di vendita come un mero *pactum de contrahendo*, che fa sorgere in capo alle parti un'obbligazione di *facere*, consistente nella stipula del contratto definitivo, e non già un'obbligazione di dare.[2]

Concordemente, nel contratto preliminare di vendita non sarà possibile ritenere inadempiente il promittente venditore che non sia proprietario del bene, fino alla scadenza del termine pattuito, ben potendo quest'ultimo procurarsi entro la suddetta scadenza il diritto da trasferire alla controparte.[3]

Dopo aver illustrato questa premessa, la Corte perviene dal summenzionato principio alla conclusione che, da un lato, i promissari acquirenti – pur nella consapevolezza dell'altruità del bene – non possono chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine; dall'altro, che gli stessi promissari acquirenti non possono considerarsi inadempienti se, nonostante la decorrenza del termine per la stipula del contratto definitivo, il promittente venditore non sia ancora proprietario del bene.

Ciò che la Corte d'Appello aveva totalmente omesso di prendere in considerazione era proprio la circostanza per cui il promittente non era – al momento della citazione in giudizio – proprietario del bene, per cui non soddisfaceva la condizione per potersi avvalere del diritto a chiedere la risoluzione.

Relativamente alla seconda problematica in commento, ossia la qualificazione del contratto in forza del quale i promissari acquirenti erano entrati nella disponibilità del bene, la Corte di cassazione ha svolto **una riqualificazione del negozio giuridico** sussistente tra le parti, prescindendo dal *nomen iuris* che le stesse avevano attribuito al contratto, ma guardando piuttosto **alla natura delle prestazioni**, alla **causa del contratto** e soprattutto prestando attenzione alle posizioni reciprocamente assunte.

Nello specifico, si sottolinea come il contratto di comodato abbia una natura essenzialmente gratuita, dove l'interesse del comodante non può avere un contenuto primariamente di natura patrimoniale. Ciò che deve necessariamente sussistere, affinché non sia snaturata la gratuità del contratto, è l'equivalenza tra vantaggi e sacrifici che le parti del comodato conseguono dal negozio.

In questo senso, la Suprema Corte ritiene compatibile con la caratteristica di essenziale gratuità del contratto l'eventuale previsione, a favore del comodante, di un vantaggio patrimoniale indiretto o secondario, purché non arrivi ad integrare la natura di corrispettivo, assurgendo a controprestazione per il godimento della cosa. In linea con la presente interpretazione, la gratuità non è esclusa dall'apposizione di un *modus* posto a carico del comodatario, per esempio consistente nella consegna periodica di una certa quantità di prodotti del fondo o il pagamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese, **sempre che sia di entità tale da non assumere le caratteristiche di un corrispettivo per il godimento.**

Nel momento in cui tale equilibrio intrinseco alla natura del contratto di comodato difetti, esso dovrà essere riqualificato come una locazione, con conseguente **esclusione dell'applicabilità della disciplina codicistica relativa alla facoltà di recesso *ad nutum* del comodante.**[4]

Nel procedimento in commento, il giudice di legittimità si è avvalso della facoltà di non attenersi al *nomen iuris* attribuito dalle parti al contratto e di qualificarlo diversamente come una locazione, in conformità con l'effettivo contenuto del rapporto negoziale, essendo stata prevista dalle parti la corresponsione in pagamento di una somma pari a Lire 600.000, da versare per il godimento dell'immobile.

[1] Cass. n. 24532/2018

[2] Tra i tanti contributi, si faccia riferimento alla dottrina delle questioni risolte in materia di contratti dagli Avv. Cusmai Raffaele, Cusmai Andrea, Biarella Laura – Smart24 Lex, Il Sole 24 ORE

[3] Cass. n. 925/1997

[4] Cass. n. 4912/1996; n. 9718/1990

Diritto e procedimento di famiglia

La disparità economica e l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge giustificano l'assegno di divorzio

di **Giuseppina Vassallo**

Cassazione civile sez. VI, ordinanza del 9 settembre 2020, n. 18681

Assegno divorzile – presupposti e criteri attributivi

(Art. 5 legge n. 898/1970)

In sede di riconoscimento di assegno divorzile, deve essere dato rilievo alla disparità economica tra gli ex coniugi conseguente allo scioglimento del vincolo e alla mancanza di mezzi adeguati a garantire al richiedente un'esistenza libera e dignitosa.

A fronte di un'accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge, l'assegno può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale, senza necessità di valutare anche il profilo perequativo o compensativo.

CASO

Nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale aveva assegnato la casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, al marito, perché vi continuasse ad abitare con il figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, respingendo la domanda di riconoscimento di un assegno divorzile per la moglie nella misura di Euro 700,00 mensili.

In appello, alla donna viene riconosciuto un assegno di mantenimento di 250,00 euro mensili con decorrenza dalla data della domanda, considerato che la stessa non svolgeva una stabile attività lavorativa e difficilmente si sarebbe potuta inserire nel mondo del lavoro in modo proficuo all'età di 52 anni. Al contrario, l'ex marito godeva di un lavoro stabile con un reddito annuo netto pari a circa 21.000,00 euro.

Il tutto, tenuto anche conto che il matrimonio era durato 22 anni.

L'uomo ricorre in Cassazione sostenendo in primo luogo il difetto di una compiuta verifica della mancanza di indipendenza economica da parte dell'ex moglie o comunque dell'impossibilità per ragioni oggettive di procurarsela.

La donna svolgeva attività lavorativa nel settore delle pulizie e dell'assistenza agli anziani,

seppur non regolarmente e, pertanto doveva essere ritenuta pienamente capace di procurarsi un lavoro.

Il ricorrente lamentava, inoltre, che l'onere di dimostrare l'assenza di autonomia economica o l'impossibilità di raggiungerla non era stato assolto dall'ex moglie e la Corte territoriale avrebbe posto a fondamento della decisione, fatti e circostanze non provate.

SOLUZIONE

La Corte richiama l'orientamento espresso dalle sezioni unite con la sentenza n. 18287/2018, secondo cui "all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate".

Secondo la Cassazione, la Corte d'appello ha compiuto una corretta valutazione del presupposto del riconoscimento dell'assegno.

Il giudice di merito ha correttamente accertato la disparità reddituale dei coniugi, risultante dalle dichiarazioni dei redditi del marito, dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e dallo stato di disoccupazione della moglie, la quale aveva allegato di non potere più svolgere neanche quei lavori di addetta alla pulizia, che prima le consentivano di guadagnare 400,00 euro al mese.

Pertanto l'assenza di un reddito da lavoro, l'età non più giovane della donna, la situazione del mercato e il fatto che la stessa fosse comproprietaria unicamente dell'immobile adibito a casa coniugale, assegnato all'ex coniuge convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente, giustificavano il riconoscimento dell'assegno.

Quanto al profilo relativo alla valutazione delle prove, la sentenza specifica che l'onere probatorio, per entrambe le parti, nei giudizi in tema di assegno divorzile, può essere alleggerito se alcune circostanze possano ritenersi acquisite, attraverso tre meccanismi concorrenti tra di loro: la mancata contestazione di fatti specificamente esposti (art. 115 c.p.c., comma 1), il ricorso a fatti notori (art. 115 c.p.c., comma 2), il richiamo a presunzioni semplici (art. 2729 c.c.).

In conclusione, la sentenza impugnata è esente da vizi poiché a fronte di un'accertata non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, l'assegno divorzile può anche fondarsi in via esclusiva o prevalente sul criterio assistenziale, senza una necessaria valutazione del profilo perequativo o compensativo.

QUESTIONI

La Cassazione ha evidenziato come l'assegno di divorzio abbia una funzione assistenziale imprescindibile, ma in pari misura compensativa e perequativa.

Il diritto all'assegno divorzile deve essere riconosciuto nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche se non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù dell'importanza dei principi solidaristici di origine costituzionale che ispirano i modelli delle relazioni familiari, sempre previo preliminare esame comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti (Cass. Civ. n. 21926/2019).

Diritto e reati societari

Le obbligazioni derivanti da attività attuative del contratto di consorzio svolte da imprese consorziate sono assunte in capo alle stesse e non al consorzio

di **Dario Zanotti**

Cass. civ. Sez. V, sentenza del 9 marzo 2020, n. 6569

Parole chiave: Consorzi – Obbligazioni

Massima: "Il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza del giudice di merito, ha ritenuto che soggetto passivo della Tarsu fosse la società consorziata che aveva assunto la gestione delle aree di sosta a pagamento, benché gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune fossero stati assunti dall'associazione temporanea di imprese di cui la stessa era consorziata)".

Disposizioni applicate: art. 2602 ss. c.c.

Con la sentenza in analisi la Suprema Corte approfondisce il tema delle obbligazioni assunte da un'impresa facente parte di un consorzio.

La vicenda analizzata dalla Cassazione riguarda l'impugnazione avanti una Commissione Tributaria Provinciale di una cartella di pagamento con la quale un Comune italiano aveva preteso che una società a responsabilità limitata, facente parte di un consorzio, provvedesse al versamento della T.A.R.S.U. (ora T.A.R.I.). La società, contestando le pretese dell'ente locale, ha affermato che, in quanto impresa consorziata e giacché il pagamento di tale tributo deriverebbe dall'attività che la stessa svolge per il consorzio, il Comune avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese nei confronti del consorzio stesso. La Commissione Tributaria Regionale ha poi accolto quanto dedotto dalla società in questione rilevando la carenza di

legittimazione passiva della società a responsabilità limitata.

La Suprema Corte, adita in ultima istanza su ricorso del Comune, ha così analizzato la decisione del giudice di appello, secondo il quale il soggetto che ha assunto obblighi contrattuali nei confronti del Comune non sarebbe la s.r.l. (che è una semplice impresa consorziata) ma il consorzio, perciò l'ente pubblico avrebbe dovuto rivolgere la pretesa tributaria proprio nei confronti di quest'ultimo.

Tuttavia, secondo l'opinione della Cassazione, il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, con la creazione di un rapporto di immedesimazione organica tra il consorzio e le imprese consorziate, ma unicamente la costituzione di una organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività dei contraenti, avente essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate (a tal proposito, all'interno della stessa sentenza è citato il precedente conforme Cass., 27 gennaio 2014, n. 1636).

Secondo l'attuale assetto normativo, peraltro, il consorzio, contrattando con terzi *ex* art. 2615 c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spendita del nome degli stessi (cfr. Cass., Sez. 1, 16 marzo 2001, n. 3829), con la conseguenza che le obbligazioni dei consorziati sorgono direttamente in capo agli stessi per il solo fatto che siano state assunte nel loro interesse.

Nel caso di specie, il consorzio ha espressamente assunto la gestione tecnica ed amministrativa di un servizio comunale, affidato all'impresa consorziata in questione. Dunque, l'obbligazione tributaria non avrebbe potuto che sorgere in capo alla stessa S.r.l., quale aderente al consorzio, che ne ha specificamente speso la denominazione nei confronti del Comune come affidataria di tale servizio.

Pertanto, alla luce di questi elementi la s.r.l. è il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.

In conclusione, la Suprema Corte ha chiarito che, in generale, il contratto di consorzio non comporta l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, ma la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali è affidata ad un'organizzazione autonoma avente rilevanza esterna nell'attività di gestione svolta, sicché il consorzio opera quale mandatario dei consorziati, senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ai consorziati per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse.

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Privilegiato e non chirografario il credito surrogatorio per il rimborso di finanziamenti assistiti da garanzia SACE

di **Paolo Cagliari**

Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020, n. 8882 – Pres. Travaglino – Rel. Fiecconi

Parole chiave: Concordato preventivo – Credito per rimborso di mutuo assistito da garanzia SACE S.p.a. – Natura privilegiata – Sussiste

[1] Massima: *Il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 deve intendersi riferito non solo ai casi di erogazione diretta di denaro, ma anche ai crediti derivanti dalle concessioni di garanzia previsti dall'art. 7 d.lgs. 123/1998, che nascono privilegiati ex lege dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio.*

Disposizioni applicate: cod. civ., art. 2745; d.lgs. 123/1998, artt. 7, 9

CASO

Nell'ambito di una convenzione stipulata con un istituto di credito in relazione a un programma di finanziamenti a piccole e medie imprese italiane, volti a sostenere progetti di internazionalizzazione, da garantirsi ai sensi dell'art. 11-*quinquies* d.l. 35/2005, SACE S.p.a. rilasciava la garanzia richiesta per un mutuo accordato a un'impresa che, successivamente, veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo.

In conseguenza del mancato pagamento di alcune rate scadute, la banca escuteva la garanzia prestata da SACE S.p.a., la quale, dopo avere pagato l'importo ancora dovuto dall'impresa beneficiaria e avere formalizzato la revoca del proprio intervento di sostegno, notificava al commissario giudiziale il proprio credito in via di surroga, assumendone la natura privilegiata ai sensi dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998.

Sia il commissario giudiziale che il Tribunale di Modena (tanto nell'ambito del giudizio di omologazione del concordato, quanto in quello successivamente promosso da SACE S.p.a. per l'accertamento della sussistenza della causa di prelazione invocata) avevano sostenuto, invece, che tale credito dovesse considerarsi chirografario.

Poiché anche la Corte d'Appello di Bologna aveva confermato questa posizione, respingendo il gravame di SACE S.p.a., quest'ultima proponeva ricorso per cassazione.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha accolto le censure formulate avverso la sentenza impugnata, affermando che gli interventi di garanzia assentiti da SACE S.p.a. debbono reputarsi assistiti dal privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998.

Tale privilegio, infatti, non si riferisce esclusivamente alle erogazioni dirette di denaro, ma comprende anche le concessioni di garanzia riconducibili a forme di intervento pubblico a sostegno delle attività produttive.

QUESTIONI

[1] Costituisce principio pacifico e consolidato quello per cui le norme che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica. Tuttavia, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sulla scorta di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, tali norme, nonostante i riflessi che ne derivano sulla regola della *par condicio creditorum*, possono formare oggetto di una lettura estensiva, laddove si tratti di individuare il reale significato e la portata effettiva della disposizione, determinandone il suo esatto ambito di operatività, in considerazione del fatto che il privilegio trova fonte e giustificazione nella peculiare causa che lo giustifica, ossia nel fatto che l'ordinamento ritiene una data ragione di credito come portatrice di interessi meritevoli di una peculiare e più intensa tutela.

Muovendo da queste premesse e dalle considerazioni svolte in alcune recenti pronunce che avevano esteso il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 alle concessioni di garanzia da parte di SACE S.p.a., i giudici di legittimità hanno affermato la natura privilegiata del credito surrogatorio azionato nei confronti della società ammessa al concordato preventivo.

In primo luogo, è stato considerato che il d.lgs. 123/1998 non reca una definizione di finanziamento, espressione che – di per sé – non assume, nel nostro ordinamento, un significato costante, tale da ricondurla esclusivamente all'erogazione diretta di denaro.

In effetti, esistono disposizioni che depongono per una portata più ampia della nozione:

- da un lato, gli artt. 47 e 106, comma 1, d.lgs. 385/1993 (il primo dei quali, oltre alle operazioni di prestito, richiama le altre attività ordinarie di finanziamento che possono essere svolte dalle banche, comprendenti il rilascio di garanzie e di impegni di firma, mentre, a termini del secondo, nel lungo elenco di operazioni che rientrano nella definizione di finanziamento compaiono quelle di rilascio di garanzie, di acquisto di crediti a titolo oneroso, di apertura di credito documentaria, di avallo e di girata);
- dall'altro lato, gli artt. 2447-*decies* e 2467 c.c. (il primo dei quali disciplina il finanziamento destinato a uno specifico affare, nel cui alveo vengono ricompresi, oltre ai contratti di credito, le strutture negoziali di stampo partecipativo – dal cosiddetto

mutuo parziario all'associazione in partecipazione e alla cointeressenza – e le operazioni di finanza strutturata, quali quelle di cartolarizzazione e di *leveraged*, mentre il secondo, nel richiamare i finanziamenti dei soci, fa comunemente riferimento anche alle prestazioni di garanzia).

Avendo, poi, riguardo alle diverse forme di intervento pubblico a favore delle attività produttive individuate dal d.lgs. 123/1998, esse risultano tutte espressione di un disegno unitario e accomunate dalla medesima finalità di sostegno economico, sicché appare irragionevole differenziarne il trattamento normativo con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all'art. 9: ogni volta che si attiva il sistema di revoca e restituzione previsto da tale disposizione, si tratta di riassorbire il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha – in concreto – sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive e di recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno allo sviluppo delle attività produttive.

In tale contesto, la sentenza che si annota evidenzia che "*l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque delle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime. Non propone differenze di rilevante sostanza la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie, posto che l'assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario*".

Pertanto, la causa del privilegio (ovvero del credito assistito dalla prelazione) va rinvenuta nel sostegno pubblico che viene dato alle attività produttive e deve rinvenirsi pure nelle concessioni di garanzia, portatrici di una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propria delle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dal d.lgs. 123/1998.

Per queste ragioni, non vi è motivo di escludere dal novero degli interventi coperti dal privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 quelli di garanzia assentiti da SACE S.p.a., i cui crediti nascono come privilegiati *ex lege* a partire da quando viene prestata la garanzia e non in corrispondenza ovvero in dipendenza della revoca o della decadenza del soggetto beneficiario, atteso che il relativo provvedimento, limitandosi ad accertare il venire meno di un presupposto previsto in modo puntuale dalla legge, non possiede alcuna valenza costitutiva.

D'altro canto, se la natura privilegiata del credito ridonda dalla sua causa (ovvero dal sostegno pubblico allo sviluppo delle attività produttive che vi è sotteso), essa sorge al momento stesso della concessione della garanzia (sicché è il procedimento di erogazione del contributo a integrare il presupposto del privilegio) e non già in conseguenza della sua revoca, che rappresenta solo la condizione affinché SACE S.p.a. possa agire per il recupero del proprio credito (da qualificarsi, per l'appunto, privilegiato sin dalla sua nascita).

Master di specializzazione
RUOLO DELL'AVVOCATO NELLA CRISI D'IMPRESA DOPO IL LOCKDOWN
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

Diritto Bancario

Cartolarizzazione dei crediti: la legittimazione attiva della società cessionaria

di **Fabio Fiorucci**

Nella prassi, non è infrequente che il debitore ceduto contesti che la società cessionaria (di regola lo SPV) non sia legittimata attiva, o comunque che non sia titolare del credito.

Ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva, ove non sia prodotto il contratto di cessione, possono essere sufficienti le informazioni (di dettaglio) fornite nella Gazzetta Ufficiale?

Secondo una parte della giurisprudenza, anche di legittimità, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. È necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 31188/2017; Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Trib. Pavia 1.2.2019; Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio 5.10.2020).

La disposizione dell'art. 58 TUB introduce una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco, sicché la deroga ivi prevista deve ritenersi prevista non solo con riguardo all'esonero dalle formalità "individuali" di cui all'art. 1264 c.c., ma anche con riferimento alla semplificazione della prova della cessione stessa.

Il *favor* espresso dal legislatore si può apprezzare proprio nei casi in cui il credito è interessato da una pluralità di vicende circolatorie: onerare l'ultimo cessionario di dare la prova della titolarità del rapporto mediante il deposito del contratto, significherebbe costringerlo a produrre anche i contratti con i quali si sono perfezionate le cessioni precedenti, sino a risalire all'originario creditore, con evidente aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB (Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Pavia 1.2.2019).

La Cassazione ha altresì evidenziato che l'art. 58, comma 2 ,TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione», senza imporre un contenuto minimo informativo. Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. Qualora il contenuto

pubblicato nella Gazzetta indichi – senza lasciare incertezze od ombre di sorta (rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali *ex* art. 1346 c.c.) – i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).

Nuove tecnologie e Studio digitale

Lo smart working nella professione legale prende avvio

di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Lo *smart working* in pochi mesi ha dapprima rappresentato una necessità per poter continuare a lavorare nonostante l'emergenza sanitaria e poi ha cominciato a rappresentare una valida alternativa organizzativa per gli studi e le aziende. In poche settimane l'Italia è passata da 570mila lavoratori in *smart working* ad oltre 6milioni. Con l'arrivo dell'estate e l'affievolirsi della crisi epidemiologica, molte attività sono tornate ad organizzarsi in presenza, spesso facendo un mix tra lavoro agile e lavoro in presenza. Dall'autunno le cose sono nuovamente cambiate e la necessità ha portato studi professionali e aziende a doversi servire in modo massiccio dello *smart working* per coniugare le attività lavorative con le esigenze sanitarie. Questa volta, però, lo spirito è stato diverso, nel senso che se in primavera eravamo stati colti tutti di sorpresa e quindi lo *smart working* aveva rappresentato una forma di remote *working*, o telelavoro, interamente svolto a distanza e spesso senza i mezzi adeguati, nella seconda ondata la situazione ha preso un'altra piega, perché l'esperienza precedente aveva già fatto toccare con mano anche i vantaggi del lavoro agile e a molti era piaciuto, alla luce di comodità e ritmi di vita più salutari.

IL NUOVO SMART WORKING

Nella prima fase dello *smart working* si era stati travolti ed erano saltati tutti i confini tra vita privata e professionale e di smart c'era effettivamente stato poco e niente. In questa seconda ondata, invece, memori degli errori precedenti, i professionisti e in generale i lavoratori, erano molto più preparati al lavoro *smart*, sia dal punto di vista organizzativo, che di mentalità. Ecco che l'approccio al lavoro agile ha cominciato a cambiare anche per i più restii ai cambiamenti e fautori della teoria che si può lavorare in studio solo in presenza e che a distanza si perde il senso del team e del lavoro. Le grandi aziende, le multinazionali, hanno fatto da apripista verso una nuova organizzazione del lavoro non solo in momenti di emergenza, ma come nuovi standard organizzativi e produttivi. Queste aziende hanno monitorato la produttività dei propri collaboratori durante il periodo dello *smart working* giungendo a verificare che questa era aumentata in alcuni casi anche del 20-30% a parità di orario di lavoro. Al quesito sul perché di questo fenomeno, la risposta unanime è stata la maggior soddisfazione e felicità delle persone che in questo modo sono riuscite a coniugare hobby e lavoro, vita privata e lavoro, business e life.

SMART WORKING NELLO STUDIO LEGALE

Gli studi legali che hanno dovuto fare di necessità virtù, hanno anch'essi cominciato a toccare con mano le grandi possibilità che lo *smart working* può offrire se adeguatamente gestito.

I vantaggi dello studio legale sono su entrambi i versanti: lato titolari e lato collaboratori. Diversi studi miei clienti, che seguo da tempo nel marketing e organizzazione, mi hanno confermato grandi risparmi economici nei mesi di *smart working*. Tali risparmi sono stati legati ad un minor uso delle risorse di studio, dalle fotocopie alle trasferte; lo *smart working* ha necessariamente spinto l'uso del cloud e della digitalizzazione documentale, con conseguente risparmio enorme di fogli, stampe e derivati che prima intasavano uffici e scaffali. Si è così toccato con mano che il cloud funziona e bene; si è avuto modo di verificare quanto spesso la stampa di un documento fosse più un'abitudine che una necessità (per buona pace anche dell'ambiente, oltre che del portafogli). Oggi a causa della distanza fisica tra le persone, quasi il 100% dei documenti viaggiano in formato elettronico, sono archiviati digitalmente e anche i Tribunali hanno dovuto capitolare sull'esigenza della carta e del fascicolo cartaceo, adottando la versione digitale sia dei primi che dei secondi, seguita dal deposito digitale, dalle notifiche digitali, firma digitale e tutto il relativo seguito. Certo, il sistema da questo punto di vista è solo agli inizi e appare farraginoso e arretrato, ma da qualche parte bisognava pur iniziare. Anche le udienze, tra mille polemiche e difficoltà, cominciano laddove possibile a trasformarsi in videoconferenze. Come tutte le cose, il sistema va affinato, deve trovare un equilibrio ed essere raffinato perché possa funzionare efficacemente. Ora è un sistema emergenziale che deve permettere di evitare la paralisi completa. A regime, inoltre, si potrà trovare il giusto equilibrio tra ciò che si può opportunamente svolgere a distanza e ciò che invece necessita la presenza fisica. Un grande errore è passare dal bianco al nero, da un eccesso all'altro: da sempre in presenza a mai in presenza. Come sempre la virtù è nel mezzo, per cui diamo tempo al tempo per trovare questo equilibrio senza cercar di riportare le cose a.C. (ante Covid).

Per quanto riguarda l'altro versante, quello dei collaboratori, i vantaggi sono innumerevoli: si evitano spostamenti inutili da e per l'ufficio (che per alcuni voleva dire ore di viaggio), ottimizzando così il tempo e le energie; si evitano trasferte che possono perfettamente essere gestite da *videocall*; pensate che prima ci si spostava in treno, macchina e aereo anche solo per incontrare un cliente per un confronto, quando oggi si può ottenere lo stesso risultato comodamente seduti in poltrona mediante Skype, Zoom o altra piattaforma di video riunioni, che permette di vedersi, dialogare e anche lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. L'ambiente, il nostro portafogli e lo stress non possono che gioire di tutto ciò. Pensate che in Italia si è già affermata una evoluzione dello *smart working*, chiamata *south working*, cioè lavoro dal sud. Si è infatti constatato che molti professionisti del sud Italia che collaborano con studi legali del nord Italia hanno lavorato efficacemente anche durante il periodo del *lockdown* direttamente dalle proprie abitazioni, dove erano tornati per i mesi di blocco delle udienze. Ciò ha fatto pensare ad aziende e studi che si potesse immaginare una collaborazione a distanza, che comprendesse momenti in presenza presso lo studio, laddove necessario, e periodo di lavoro a distanza. Di tutto ciò ne hanno beneficiato entrambi, in termini di risparmio di tempi, di stress, di risorse economiche.

CONTINUA A LEGGERE

Master di specializzazione
IMPATTO DEL CORONAVIRUS SUI CONTRATTI E SUL DIRITTO COMMERCIALE
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >

Nuove tecnologie e Studio digitale

Lo smart working nella professione legale prende avvio

di **Mario Alberto Catarozzo - Business Coach e Formatore**

Lo *smart working* in pochi mesi ha dapprima rappresentato una necessità per poter continuare a lavorare nonostante l'emergenza sanitaria e poi ha cominciato a rappresentare una valida alternativa organizzativa per gli studi e le aziende. In poche settimane l'Italia è passata da 570mila lavoratori in *smart working* ad oltre 6milioni. Con l'arrivo dell'estate e l'affievolirsi della crisi epidemiologica, molte attività sono tornate ad organizzarsi in presenza, spesso facendo un mix tra lavoro agile e lavoro in presenza. Dall'autunno le cose sono nuovamente cambiate e la necessità ha portato studi professionali e aziende a doversi servire in modo massiccio dello *smart working* per coniugare le attività lavorative con le esigenze sanitarie. Questa volta, però, lo spirito è stato diverso, nel senso che se in primavera eravamo stati colti tutti di sorpresa e quindi lo *smart working* aveva rappresentato una forma di remote *working*, o telelavoro, interamente svolto a distanza e spesso senza i mezzi adeguati, nella seconda ondata la situazione ha preso un'altra piega, perché l'esperienza precedente aveva già fatto toccare con mano anche i vantaggi del lavoro agile e a molti era piaciuto, alla luce di comodità e ritmi di vita più salutari.

IL NUOVO SMART WORKING

Nella prima fase dello *smart working* si era stati travolti ed erano saltati tutti i confini tra vita privata e professionale e di smart c'era effettivamente stato poco e niente. In questa seconda ondata, invece, memori degli errori precedenti, i professionisti e in generale i lavoratori, erano molto più preparati al lavoro *smart*, sia dal punto di vista organizzativo, che di mentalità. Ecco che l'approccio al lavoro agile ha cominciato a cambiare anche per i più restii ai cambiamenti e fautori della teoria che si può lavorare in studio solo in presenza e che a distanza si perde il senso del team e del lavoro. Le grandi aziende, le multinazionali, hanno fatto da apripista verso una nuova organizzazione del lavoro non solo in momenti di emergenza, ma come nuovi standard organizzativi e produttivi. Queste aziende hanno monitorato la produttività dei propri collaboratori durante il periodo dello *smart working* giungendo a verificare che questa era aumentata in alcuni casi anche del 20-30% a parità di orario di lavoro. Al quesito sul perché di questo fenomeno, la risposta unanime è stata la maggior soddisfazione e felicità delle persone che in questo modo sono riuscite a coniugare hobby e lavoro, vita privata e lavoro, business e life.

SMART WORKING NELLO STUDIO LEGALE

Gli studi legali che hanno dovuto fare di necessità virtù, hanno anch'essi cominciato a toccare con mano le grandi possibilità che lo *smart working* può offrire se adeguatamente gestito.

I vantaggi dello studio legale sono su entrambi i versanti: lato titolari e lato collaboratori. Diversi studi miei clienti, che seguo da tempo nel marketing e organizzazione, mi hanno confermato grandi risparmi economici nei mesi di *smart working*. Tali risparmi sono stati legati ad un minor uso delle risorse di studio, dalle fotocopie alle trasferte; lo *smart working* ha necessariamente spinto l'uso del cloud e della digitalizzazione documentale, con conseguente risparmio enorme di fogli, stampe e derivati che prima intasavano uffici e scaffali. Si è così toccato con mano che il cloud funziona e bene; si è avuto modo di verificare quanto spesso la stampa di un documento fosse più un'abitudine che una necessità (per buona pace anche dell'ambiente, oltre che del portafogli). Oggi a causa della distanza fisica tra le persone, quasi il 100% dei documenti viaggiano in formato elettronico, sono archiviati digitalmente e anche i Tribunali hanno dovuto capitolare sull'esigenza della carta e del fascicolo cartaceo, adottando la versione digitale sia dei primi che dei secondi, seguita dal deposito digitale, dalle notifiche digitali, firma digitale e tutto il relativo seguito. Certo, il sistema da questo punto di vista è solo agli inizi e appare farraginoso e arretrato, ma da qualche parte bisognava pur iniziare. Anche le udienze, tra mille polemiche e difficoltà, cominciano laddove possibile a trasformarsi in videoconferenze. Come tutte le cose, il sistema va affinato, deve trovare un equilibrio ed essere raffinato perché possa funzionare efficacemente. Ora è un sistema emergenziale che deve permettere di evitare la paralisi completa. A regime, inoltre, si potrà trovare il giusto equilibrio tra ciò che si può opportunamente svolgere a distanza e ciò che invece necessita la presenza fisica. Un grande errore è passare dal bianco al nero, da un eccesso all'altro: da sempre in presenza a mai in presenza. Come sempre la virtù è nel mezzo, per cui diamo tempo al tempo per trovare questo equilibrio senza cercar di riportare le cose a.C. (ante Covid).

Per quanto riguarda l'altro versante, quello dei collaboratori, i vantaggi sono innumerevoli: si evitano spostamenti inutili da e per l'ufficio (che per alcuni voleva dire ore di viaggio), ottimizzando così il tempo e le energie; si evitano trasferte che possono perfettamente essere gestite da *videocall*; pensate che prima ci si spostava in treno, macchina e aereo anche solo per incontrare un cliente per un confronto, quando oggi si può ottenere lo stesso risultato comodamente seduti in poltrona mediante Skype, Zoom o altra piattaforma di video riunioni, che permette di vedersi, dialogare e anche lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. L'ambiente, il nostro portafogli e lo stress non possono che gioire di tutto ciò. Pensate che in Italia si è già affermata una evoluzione dello *smart working*, chiamata *south working*, cioè lavoro dal sud. Si è infatti constatato che molti professionisti del sud Italia che collaborano con studi legali del nord Italia hanno lavorato efficacemente anche durante il periodo del *lockdown* direttamente dalle proprie abitazioni, dove erano tornati per i mesi di blocco delle udienze. Ciò ha fatto pensare ad aziende e studi che si potesse immaginare una collaborazione a distanza, che comprendesse momenti in presenza presso lo studio, laddove necessario, e periodo di lavoro a distanza. Di tutto ciò ne hanno beneficiato entrambi, in termini di risparmio di tempi, di stress, di risorse economiche.

CONTINUA A LEGGERE

Master di specializzazione
IMPATTO DEL CORONAVIRUS SUI CONTRATTI E SUL DIRITTO COMMERCIALE
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!
accedi al sito >